

Ivrea 12 dicembre 2011.

FISCALE - Tributi locali - Imposta municipale propria

Novità D.L. 201/2011

Tra le novità del DL 201/2011, il co. 8 dell'art. 13 assoggetta ad IMU i fabbricati rurali che da sempre non erano assoggettati a tassazione, in quanto il loro reddito era ricompreso nella tariffa di reddito dominicale.

Viene stabilita un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 lasciando ai comuni la possibilità di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7 del DL 70/2011 si tratta delle costruzioni iscrivibili in catasto fabbricati nella categoria D/10.

Nei confronti delle abitazioni rurali (categoria A/) non viene riconosciuta alcuna esclusione e pertanto le stesse ricadono nella categoria dei fabbricati classificati nella categoria A (aliquota di imposta 0,4% con detrazione di 200,00 euro, se si tratta di abitazione principale, altrimenti 0,76 per cento).

Dall'anno 2012, pertanto, aumenta la base imponibile dell'IMU, che ha sostituito l'ICI assumendo anche il valore catastale dei fabbricati destinati al ricovero degli animali, i magazzini dei prodotti agricoli, le serre, i locali destinati al ricovero degli attrezzi, gli impianti di produzione di energia mediante risorse agroforestali o fotovoltaiche, eccetera. Inoltre, non sembrano escluse le case rurali: né quelle destinate all'abitazione del titolare della impresa agricola, né quelle utilizzate dai dipendenti.

art. 13 comma 8 DL 6.12.2011 n. 201 (S.O. n. 251 in G.U. n. 284 del 6.12.2011)

Dr. Stefano M. Perego
a cura del Centro Studi CSC